COMUNE DI MELITO DI NAPOLI REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 1. Oggetto e finalità

- 1. Oggetto del presente Regolamento è l'occupazione, anche con elementi che incidono sull'arredo urbano, di suolo pubblico e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate:
 - a- dai titolari di esercizi commerciali;
 - b- dai titolari di pubblici esercizi;
 - c- dai titolari di attività commerciale su aree pubbliche;
 - d- dai titolari di attività artigianali, nonché associazioni, circoli, società;
 - e- da altri soggetti equiparabili;

fatta salva la verifica, nel rispetto della normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di servizio all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero per l'esposizione dei prodotti attraverso la necessaria e preventiva autorizzazione alla vendita e/o all'esercizio dell'attività, rilasciata dal settore AA.PP.

- 2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
- a. disciplinare le modalità di occupazione del suolo pubblico mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;
- b. garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza, di qualificazione formale e funzionale dell'ambente cittadino;
- c. specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorare il loro inserimento ambientale, in armonia con gli interventi di arredo urbano comunali;
- d. concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico servizio, con un inserimento equilibrato, negli spazi aperti, di elementi di varia tipologia, successivamente definiti, per la fruizione degli spazi di uso pubblico all'aperto.

Art. 2. Definizioni.

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- "occupazione di suolo pubblico", la sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o stabile, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi.
- 2. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere temporanee o permanenti a seconda che la

loro durata sia inferiore oppure superiore a un anno.

L'occupazione temporanea può essere:

- a. Quadrimestrale, consistente nella esclusiva installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni o strutture espositive di merce, per un periodo complessivo continuativo non superiore a giorni 120 nell'arco dell'anno solare.
- b. Semestrale (cd. stagionale), per un periodo complessivo continuativo non superiore a giorni 180 nell'arco dell'anno solare, rilasciata secondo *iter* procedimentale appositamente specificato di seguito.
- c. Annuale (cd. continuativa) per un periodo complessivo di un anno a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione, rilasciato secondo l'iter procedimentale appresso specificato.
- **3.** Le occupazioni permanenti non possono superare, di regola, un decennio.
- **4.** Per attività di esposizione e/o somministrazione adibite a servizio di manifestazioni organizzate da circoli privati, associazioni, enti sportivi, parrocchie, circoli o enti di varia natura è possibile richiedere il rilascio di apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alla durata dell'evento. L'iter ed i presupposti per il rilascio (es. requisiti morali e professionali, conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria e urbanistica etc., rispetto delle normative di pubblica sicurezza) è uguale a quello previsto per autorizzazioni normali.

Art. 3. Concessione

- **1.** E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 21 e ad eccezione delle seguenti fattispecie:
- a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
- b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;
- c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico, realizzate mediante balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile.
- 2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in caso di contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
- **3.** E' espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

- **4.** Non è consentito installare arredi fissi o mobili in contrasto con il codice della strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.
- 5. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale l'area occupabile può essere collocata nelle immediate vicinanze, in adiacenza ai locali, salvo il diritto dei terzi. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
- **6.** Sono vietati l'accatastamento e/o l'esposizione di merci al suolo direttamente sui marciapiedi antistanti o adiacenti il pubblico esercizio.
- **7.** E' consentita l'esposizione solo mediante l'utilizzo di espositori idonei sotto il profilo igienico-sanitario all'uso cui vengono adibiti.
- **8.** Il posizionamento degli espositori può essere concesso per una superficie massima pari ad 1/3 della larghezza del marciapiede nella sua parte antistante l'esercizio richiedente e di 2/3 della larghezza del marciapiede in caso di richiesta di occupazione suolo pubblico mediante l'installazione di dehors e/o analoghe installazioni.

In ogni caso la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale non potrà mai essere inferiore a mt. 1,50 dal ciglio del marciapiede stesso.

9. L'utilizzo di espositori è consentito esclusivamente durante le ore di esercizio dell'attività, con l'avvertenza che, alla chiusura del locale, le strutture devono essere rimossi dal suolo pubblico.

Art. 4. Funzionario Responsabile del Settore Tributi

- 1. Il funzionario responsabile del Settore Tributi di cui all'art. 54 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- **2.** Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere preposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
- **3.** Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario autorizzato.

Art. 5. Funzionario Responsabile del Settore Attività Produttive

- 1. Il funzionario responsabile del Settore Attività Produttive dovrà inviare, all'assessore preposto, relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento al numero di concessioni rilasciate, revocate, sospese e/o decadute.
- 2. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 6. Funzionario Responsabile del Settore Polizia Municipale

1. Il funzionario responsabile del Settore Polizia Municipale dovrà inviare, all'assessore Attività Produttive, relazione sullo stato di attuazione e rispetto delle norme tecniche del presente regolamento, sul numero di controlli effettuati e sul numero di sanzioni comminate.

Art. 7. Domanda

- 1. La domanda di concessione è indirizzata al Responsabile del SUAP che dovrà trasmetterla, per quanto di propria competenza:
 - a) al Responsabile Settore Urbanistica;
 - b) al Responsabile Comando della Polizia Municipale;
 - c) al Responsabile Settore Tributi;
- ed è presentata all'ufficio protocollo del Comune di Melito di Napoli, a mani direttamente o tramite PEC.
- 2. La domanda deve contenere:
- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente se trattasi di persona fisica, ovvero la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) La ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria, ove prevista.
- c) L'indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio.
- d) L'oggetto del'occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità.
- e) La dichiarazione di conoscere, di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel

presente regolamento.

- 3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione tecnica amministrativa:
 - a) Elaborati grafici descrittivi a firma di tecnico abilitato all'esercizio professionale, interamente quotati e riferiti sia allo stato di fatto che di progetto, comprensivi di:

Stralcio aerofotogrammetrico di zona con indicazione dell'area;

Pianta non inferiore ad 1/100 dell'area che si intende occupare, opportunamente quotata nelle parti significative;

Prospetti in scala non inferiore ad 1/100 frontale e laterale munito di relazione tecnica descrittiva con le attestazioni di cui ai requisiti ai sensi di legge.

- **b**) Fotografie a colori (formato minimo 9x12) e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che indichi i punti fotografici;
- c) indicazione del recapito telefonico e PEC presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
- d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 e s. m. attestante:
- Il possesso del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale;
- La presentazione della DIA sanitaria;
- La conformità degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione alle normative vigenti;
- Rispetto delle norme in materia di smaltimento rifiuti e di raccolta differenziata;
- e) Il richiedente, deve dimostrare la regolarità dei versamenti dei tributi comunali relativi all'ultimo anno precedente la richiesta di occupazione (Tassa Rifiuti, consumo acqua, eventuale IMU, IUC);
- **4.** In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors e/o analoghe installazioni di rilevante impatto estetico la domanda dovrà inoltre essere corredata da:
 - a) Progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzi lo stato di fatto dell'area da occupare prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico di uso pubblico di progetto. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze , passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
 - b) Relazione tecnica esplicativa, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato, delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi

pubblici, dei materiali impiegati;

- c) Specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo e delle specie vegetali da piantare indicando specie e varietà; anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;
- **5.** l'ufficio AA.PP. preposto al rilascio della concessione, si attiverà per l'acquisizione di eventuali pareri e nulla osta di Enti esterni con competenza in materia.
- **6.** Concluso il procedimento, qualora l'ufficio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela ai sensi per gli effetti dell'art. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990 e s.m..

Art. 8. Titolarità della concessione

- 1. Tutte le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- **2.** In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- **3.** Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
- a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
- b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
- **4**. Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.
- **5.** Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.
- **6.** Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 9. Criteri per il rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico.

- 1. Ai titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, associazioni, circoli, e altri soggetti equiparabili, i cui locali prospettino su uno spazio pubblico o di uso pubblico occupabile, può essere rilasciata la concessione di una porzione limitata di detto suolo per la collocazione di espositori ed installazioni di arredo e/o dehors con le modalità e secondo i criteri descritti dal presente regolamento.
- 2. Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni generali e particolari definite nell'atto

di concessione, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari.

- **3.** La concessione potrà essere revocata, oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in qualsiasi momento dall'amministrazione comunale di Melito di Napoli, per giustificato motivo senza che detta revoca possa determinare pretesa alcuna da parte del concessionario.
- **4.** La concessione di suolo pubblico deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari, inerenti all'esercizio dell'attività svolta nel suo complesso, ove per complesso si intende la somma delle superfici dell'esercizio pubblico esistente e di quelle superfici che si intende occupare, ed in particolare alla capacità operativa del pubblico esercizio (dimensioni della cucina, dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero ed alla qualità dei servizi igienici riservati all'utenza ed al personale addetto.
- **5.** La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, delle facciate dei fabbricati, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturare il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.
- **6.** In particolare le occupazioni di suolo e le installazioni di arredo dovranno conformarsi ai seguenti criteri:
- a. L'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi è consentita fino ad un massimo di 1/3 della loro estensione dal limite del fabbricato al ciglio del marciapiede nella sua parte antistante l'esercizio richiedente e di 2/3 della larghezza del marciapiede in caso di richiesta di occupazione suolo pubblico mediante l'installazione di dehors e/o analoghe installazioni, purché in adiacenza ai fabbricati. In ogni caso la fascia di marciapiede lasciato libero per il transito pedonale e delle persone con limitata od impedita capacità motoria non potrà mai essere inferiore a mt. 1,50 dal ciglio del marciapiede stesso.
- b. Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta in aderenza ai fabbricati ove sono collocati i pubblici esercizi cui è riferita la occupazione di suolo. Ove le dimensioni fisiche del marciapiede lo consigliano, fermo restando il rispetto delle condizioni generali definite al punto 6 lettera a) del presente articolo, è consentito porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato.
- c. Nelle aree pedonali le occupazioni di suolo pubblico non devono in ogni caso limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità deambulatoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.
- d. L'Amministrazione comunale si riserva di identificare, con propria deliberazione, le aree

- e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi.
- e. Le installazioni devono essere distanziate di almeno metri 5 (cinque metri) dagli accessi ad edifici di culto e pubblici.
- f. Le diverse installazioni di arredo e/o di merce non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni.
- g. Le installazioni non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche.
- h. Le installazioni non devono interferire o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche, né della toponomastica.
- i. Le installazioni non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, illuminazione, ecc.), né comportare un limitato funzionamento, né ridurne l'accesso e la manutenzione.
- l. L'estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni, di norma, non devono essere superiori al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi.
- m. Nel caso l'occupazione sia finalizzata ad esporre cibi e bevande, questi dovranno essere confezionati ed collocati su appositi espositori che li mantengano sollevati dalla superficie del marciapiede di almeno un metro. Inoltre, non sarà possibile esporre prodotti commestibili senza il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie previste in materia.

Art. 10. Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:
- a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
- b) pagare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 22, la tassa determinata nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
- c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione.

Art. 11. Decadenza ed estinzione

- 1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
- a) il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative, di cui all'articolo 6, previa diffida a rimuovere la violazione;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti o in maniera difforme da quanto autorizzato con l'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento della tassa dovuta, ove il ritardo è superiore a 30 giorni;
- e) la mancata occupazione a seguito di rilascio di concessione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione:
- 2. La decadenza è dichiarata, previo eventuale accertamento del Comando di Polizia Municipale, dal Servizio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo. La stessa è comunicata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
- 3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b);
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 12. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

- 1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo tributo, in caso di variazione spaziale dell'occupazione.
- **2.** Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto dall'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
- **3.** L'avvio del procedimento di revoca, modifica e/o sospensione d'ufficio è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti

di modifica d'ufficio, sospensione e revoca sono comunicati secondo le modalità di legge, anche a mezzo PEC, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. La revoca, la modifica e la sospensione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse danno diritto al rimborso della tassa eventualmente versata, senza interessi, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 13. Rinnovo e disdetta

- 1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
- 2. Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento della tassa stabilita per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare almeno 30 giorni prima della scadenza e a condizione che l'occupazione resti inalterata e il richiedente sia in regola con i pagamenti della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per i pagamenti di cui all'art. 7 comma 3 lett. e).
- **3.** Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, su richiesta motivata presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia di occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento preventivo della tassa dovuta.
- **4.** Le richieste e comunicazioni, di cui ai commi precedenti, sono presentate e trasmesse all'ufficio competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.
- **5.** La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, direttamente o tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del settore AA.PP..
- **6.** Per le occupazioni temporanee la disdetta anticipata non dà diritto alla restituzione della tassa pagata per il residuo periodo di occupazione non goduto.
- 7. Per le occupazioni permanenti la disdetta anticipata non dà diritto alla restituzione della tassa pagata per la residua parte dell'anno in corso e libera dall'obbligo del pagamento del tributo per le eventuali annualità seguenti a quella in corso.

Art. 14. Sanzioni

- 1. Chiunque occupi il suolo pubblico con qualunque mezzo senza la prescritta autorizzazione ovvero oltre i limiti previsti dal provvedimento autorizzatorio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.000,00.
- 2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore AA.PP. può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni lavorativi ai

sensi dell'art.3 comma 16 della Legge n.94/09. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è il responsabile del settore Attività Produttive del Comune di Melito di Napoli.

Art. 15. Conferimento rifiuti

- 1. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale culturale, di tipo sportivo, ecc., devono provvedere, quale condizione al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7, al pagamento presso gli uffici competenti della relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti secondo il regolamento vigente.
- **2.** L'obbligo non sussiste per le occupazioni per le quali il tributo non è dovuto ai sensi dell'art. 21.

Art. 16. Occupazione abusiva

- 1. E' considerata abusiva:
- a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
- b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
- **2.** L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente per disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- **4.** Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
- **5.** Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita

- la confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
- **6.** In base al verbale di accertamento, l'occupazione abusiva è sottoposta ad una sanzione pari al doppio della tassa che sarebbe dovuta per l'occupazione legittima.
- **7.** Ai fini della determinazione della sanzione, l'occupazione abusiva è considerata permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti al verbale, fatta salva la prova contraria. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria.
- **8.** La sanzione è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1,2,3, e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera g-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, pari al duecento percento della sanzione.
- **9.** La sanzione è ridotta al cinquanta percento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al venticinque percento.
- **10.** Il pagamento della tassa e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
- 11. Sulla somma dovuta a titolo di tassa per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo della tassa senza interessi.
- **12.** Il pagamento e le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo II

Tassa per l'occupazione

Art. 17. Istituzione

- 1. Per le concessioni, disciplinate nel capo I, è dovuta al Comune di Melito di Napoli una tassa in base alle disposizioni del regolamento TOSAP e secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della istanza di concessione.
- 2. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione; per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta per ciascun giorno di occupazione.

Art. 18. Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa, le aree sulla quale insiste l'occupazione, a seconda dell'importanza, vengono classificate in categorie individuate nel regolamento TOSAP.

Art. 19. Soggetti obbligati

 Il pagamento della tassa è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

Art. 20. Commisurazione rispetto allo spazio

- 1. La tassa è determinata in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. L'entità dell'occupazione soprastante è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la proiezione al suolo. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e la relativa tassa. Il pagamento della tassa non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- 2. Ai sensi del comma 1, le insegne, tende, faretti, vetrine e simili, che occupano spazi soprastanti al suolo, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione. Ciascun oggetto è misurato in metri lineari e la misura è data dalla base della minima figura piana geometrica regolare, che ne circoscrive la proiezione al suolo. La somma degli oggetti è calcolata in ragione del venticinque per cento.

- **3.** Per i distributori di carburante e gli eventuali serbatoi sotterranei, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato.
- **4.** Per gli striscioni pubblicitari posti sul soprassuolo, l'occupazione si calcola in metri lineari, senza tenere conto delle corde di sostegno e simili.
- **5.** Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva.
- **6.** Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati anche da terzi per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
- **7.** Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la superficie è commisurata a quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro.
- **8.** Per le occupazioni permanenti del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il tributo è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
- **9.** Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende erogatrici di forniture pubbliche quali energia elettrica, acqua, gas, telefonia ed assimilabili la tassa è determinata per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa. La tassa è commisurato all'entità dell'occupazione.
- 10. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, la tassa è determinata, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

Art. 21. Occupazioni per le quali la tassa non è dovuta

Il pagamento della tassa non è dovuto per le seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o

consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
- c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati;
- d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
- e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;
- f) accessi carrabili e parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicaps;
- g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontario o di carattere politico e sindacale, purché l'occupazione non ecceda i venti metri quadrati;
- i) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e sindacale, della durata complessiva non superiore ad un giorno incluso il periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
- 1) occupazioni relative ai passi carrabili;
- m) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal Comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
- n) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
- o) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;

- p) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
- q) occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati.
- r) occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino messaggi pubblicitari.

Art. 22. Pagamento e rimborso

- 1. In sede di primo rilascio la ricevuta del pagamento, da effettuarsi presso il concessionario autorizzato o in caso di gestione diretta dell'Ente con conto corrente postale intestato al Comune, dovrà essere presentata all'ufficio competente prima del rilascio dell'autorizzazione. La somma dovuta è arrotondata, per difetto, se la frazione non supera i cinquanta centesimi di euro oppure, per eccesso, se è superiore.
- 2. La tassa per l'occupazione permanente, dovuta per gli anni successivi al rilascio dell'atto di concessione, può essere pagata, in un'unica soluzione, tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
- 3. La tassa per l'occupazione permanente può essere pagata in due rate di uguale importo, senza gli interessi, nel mese di dicembre dell'anno precedente e nel mese di giugno dell'anno di riferimento. La stessa tassa, se superiore a 1.000,00 euro, può essere pagata in quattro rate di uguale importo, senza gli interessi, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, la tassa può essere pagata, in due rate, la prima all'atto della concessione, e la seconda nel mese di ottobre. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.
- **4.** La ricevuta di pagamento, effettuata presso il concessionario autorizzato o in caso di gestione diretta dell'Ente con conto corrente postale intestato al Comune, della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione temporanea deve essere allegata alla domanda presentata ai sensi dell'art.7 comma 1 del presente regolamento.
- **5.** Il rimborso delle somme versate, e non dovute, è disposto dal responsabile del Settore Tributi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve essere motivato con atto scritto.

- **6.** Il mancato pagamento della tassa di concessione permanente relativo alle annualità successive alla prima, oltre i trenta giorni dalla scadenza anche a seguito di decadenza della rateizzazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, pari al trenta per cento della tassa stessa, fatta salva la revoca dell'atto di concessione. La tassa non pagata è liquidata con il procedimento di ingiunzione o altro provvedimento previsto dalla legge.
- **7.** Il pagamento della tassa e della sanzione , anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.
- **9.** La modifica, sospensione o revoca d'ufficio della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico danno diritto al rimborso della tassa, senza interessi, in proporzione al periodo di mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.
- **11.** Nei casi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione della tassa , né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

Art. 23. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero a mezzo di iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 28 gennaio 1988, n. 43 (il d.P.R. n. 43/88 è stato sostituito dal d.lgs. n. 112/99).

Art. 24. Vigilanza.

- **1.** Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. In particolare alla scadenza della concessione e/o autorizzazione verifica che l'area sia riconsegnata nello stato e condizioni originarie.
- **2.** In caso di inadempimento o di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale informa il Servizio che ha rilasciato l'atto di assenso e il Servizio di Viabilità e ambiente per gli adempimenti consequenziali.

Art. 25. Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle speciali norme legislative.